



LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE NON COSTITUISCE NÉ PUÒ ESSERE INTERPRETATA COME UNA OFFERTA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE O ACQUISTARE TITOLI. I TITOLI CUI SI FA RIFERIMENTO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) (IL “SECURITIES ACT”) NÉ IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI L’OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE (I “PAESI ESCLUSI”). I TITOLI IVI INDICATI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI O A “U.S. PERSONS” (COME DEFINITE AI SENSI DEL SECURITIES ACT), SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT O IN PRESENZA DI UN’ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIA DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, O DI PARTI DELLA STESSA, NON SONO E NON POTRANNO ESSERE INVIATE, NÉ IN QUALSIASI MODO TRASMESSE, O COMUNQUE DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEI PAESI ESCLUSI. RESTA FERMA, IN OGNI CASO, LA NON NEGOZIABILITÀ DEI DIRITTI DI OPZIONE.

AVVISO AGLI AZIONISTI

ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ. e dell’articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

TIM: Offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso

Premessa

- (i) In data 28 gennaio 2026, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti Ordinari di TIM S.p.A. (“TIM” o la “Società”) e l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio della Società, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno approvato la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio emesse dalla Società (le “Azioni di Risparmio” e, i relativi possessori, gli “Azionisti di Risparmio”) in azioni ordinarie TIM (rispettivamente, la “Conversione Obbligatoria” e la “Conversione Facoltativa” e, congiuntamente, la “Conversione”);
- (ii) in data 29 gennaio 2026, è intervenuta l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio con cui è stata approvata la Conversione Obbligatoria ex art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la “Delibera”);
- (iii) gli Azionisti di Risparmio di TIM che non hanno concorso all’approvazione della Delibera hanno potuto esercitare il diritto di recesso per tutte o parte delle proprie Azioni di Risparmio (il “Diritto di Recesso”), per un periodo di 15 giorni decorrente dalla data di iscrizione della Delibera presso il Registro delle Imprese (e cioè sino al 13 febbraio 2026, compreso);
- (iv) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 2.014.231 Azioni di Risparmio (le “Azioni Oggetto di Recesso”), pari al 0,0334 % del capitale sociale rappresentato da Azioni di Risparmio (e corrispondente al 0,0094 % del capitale sociale della Società);
- (v) il valore di liquidazione unitario delle Azioni di Risparmio oggetto del Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 0,5117, ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ. Pertanto, il controvalore massimo complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 1.030.682;
- (vi) ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 1, cod. civ., la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l’offerta in opzione delle stesse agli Azionisti Ordinari e agli Azionisti di Risparmio che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, secondo le modalità che saranno illustrate nei seguenti paragrafi; e
- (vii) in data 2 marzo 2026 l’offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso è stata depositata presso il Registro delle Imprese. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gruppotim.it/assemblea, e sarà altresì pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”.

Condizioni e termini dell’Offerta in Opzione

Ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti TIM (siano essi titolari di Azioni Ordinarie e/o Azioni di Risparmio) in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 3 marzo 2026 (record date) e per le quali, nel caso delle Azioni di Risparmio, non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (i “Soggetti Legittimati”), come segue:

- (i) per ciascuna azione di TIM sarà attribuito n. 1 (un) diritto di opzione (complessivamente, i “Diritti di Opzione”).
- (ii) per ogni 10.555 Diritti di Opzione esercitati sarà attribuita n. 1 Azione Oggetto di Recesso.

Le opzioni spettanti alle azioni ordinarie, rappresentate dalla cedola n. 14, e le opzioni spettanti alle azioni di risparmio, rappresentate dalla cedola n. 20, non sono negoziabili e il numero di Azioni Oggetto di Recesso acquistabili a fronte delle opzioni esercitate è determinato con arrotondamento all’unità inferiore. Si segnala che, se necessario, la Società si riserva ulteriori arrotondamenti per la quadratura dell’operazione.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta in opzione (“Prezzo di Offerta”) è pari al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, ossia Euro 0,5117 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione, entro il quale i Soggetti Legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito illustrate, il diritto di prelazione di cui all’art. 2437-quater, comma 3, cod. civ. (il “Diritto di Prelazione”) decorre dal 2 marzo 2026 fino al 1° aprile 2026 (estremi inclusi) (il “Periodo di Adesione”).

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione e l’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile diffuso da TIM agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A. (il “Modulo di Adesione”), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’esercizio dei Diritti di Opzione (e dell’eventuale Diritto di Prelazione), nonché dell’impegno dell’aderente a versare il controvalore massimo complessivo per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso (incluse quelle per le quali sia stato eventualmente esercitato il Diritto di Prelazione).

Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi

I Soggetti Legittimati che esercitino i Diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione, avente a oggetto l’acquisto al Prezzo di Offerta delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le “Azioni Inoptate”). A tal fine, in sede di adesione all’Offerta in Opzione, i Soggetti Legittimati dovranno indicare agli intermediari, nell’apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Inoptate per il quale intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Le Azioni Inoptate saranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro la misura massima da ciascuno richiesta in prelazione. Nel caso in cui il numero di Azioni Oggetto di Recesso per il quale sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi esercitati, con arrotondamento per difetto all’unità inferiore, e successivamente al riparto delle Azioni Inoptate rimanenti sulla base del criterio del maggior resto. La Società darà tempestiva comunicazione, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gruppotim.it/assemblea, delle eventuali Azioni di Risparmio per le quali sia stato validamente esercitato il Diritto di Recesso entro i termini di legge, ma le cui dichiarazioni non siano ancora pervenute alla Società alla data odierna, le quali saranno offerte in prelazione ai Soggetti Legittimati, incrementando il totale delle Azioni Inoptate.

Qualora, a esito dell’Offerta in Opzione e dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, residuino Azioni Oggetto di Recesso (le “Azioni Residue”), la Società valuterà l’opportunità di collocarle presso terzi nelle modalità consentite (il “Collocamento a Terzi”). Le modalità e i termini di adesione all’eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicati in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e pubblicati sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gruppotim.it/assemblea.

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso a esito dell’Offerta in Opzione, dell’esercizio del Diritto di Prelazione e dell’eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Residue sono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ.; in assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere deliberata la riduzione del capitale sociale.

Risultati dell’Offerta in Opzione

TIM provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione, tenuto altresì conto dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di TIM, all’indirizzo www.gruppotim.it/assemblea.

Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnate a coloro che abbiano esercitato il Diritto di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Condizioni di efficacia della Conversione e avveramento della condizione “stop-loss”

Il controvalore massimo complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 1.030.682 e, pertanto, risulta avverata la condizione di efficacia apposta alla Conversione secondo cui l’esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso che non siano acquistate dai soci o collocate a terzi, a esito del procedimento di cui all’articolo 2437-quater cod. civ., non debba superare un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (condizione c.d. “stop-loss”).

L’efficacia della Conversione resta subordinata alla circostanza che non sia presentata opposizione da parte dei creditori della Società alla riduzione del capitale sociale approvata dall’Assemblea degli Azionisti Ordinari di TIM tenutasi il 28 gennaio 2026 entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione della delibera presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2445, comma 3, cod. civ., o, in caso di opposizione, intervenga l’autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di 6 mesi (prorogabile dalla Società di massimi ulteriori 3 mesi) dall’iscrizione della deliberazione di riduzione del capitale presso il registro delle imprese (la “Condizione Riduzione di Capitale”).

La liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in favore degli Azionisti di Risparmio che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento delle Azioni di Risparmio Oggetto di Recesso acquistate nell’ambito della procedura di liquidazione, restano quindi subordinati all’avveramento della Condizione Riduzione di Capitale.

Milano, 2 marzo 2026